

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2023/173 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2023

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carbossammide (PAM), ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penthiopyrad in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ciclossidim, cyflumetofen e penthiopyrad sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza ciflutrin gli LMR sono fissati negli allegati II e III di tale regolamento. Per le sostanze 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carbossammide (PAM) e metobromuron non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e, dato che tali sostanze attive non sono iscritte nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
- (2) Per le sostanze beta-ciflutrin e ciflutrin l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Nel suo parere motivato l'Autorità ha confermato la definizione del residuo come «ciflutrin, comprese altre miscele di isomeri costituenti (somma di isomeri)». Poiché la sostanza beta-ciflutrin è un isomero della sostanza ciflutrin, gli LMR fissati per la sostanza ciflutrin riguardano anche la sostanza beta-ciflutrin. Entrambe le sostanze non sono più approvate come sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari nell'UE. L'Autorità ha pertanto valutato gli LMR sulla base degli usi di tali prodotti fitosanitari ammessi al di fuori dell'UE, come quelli attualmente stabiliti dalla commissione del Codex Alimentarius (limiti massimi di residui del Codex o CXL) e le tolleranze all'importazione comunicate dagli Stati membri. L'Autorità ha inoltre tenuto conto dell'uso autorizzato della sostanza ciflutrin nei medicinali veterinari per bovini e ovini e degli LMR fissati nel regolamento (UE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per le sostanze beta-ciflutrin e ciflutrin conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2021;19(9):6837.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

